

5. INAIL SULLA TUTELA DEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI

Con la recente circolare n. 40/2025, l'INAIL fornisce indicazioni circa i profili assicurativi dei lavoratori, c.d. riders, con lavoro organizzato a mezzo delle piattaforme digitali.

Il tema della tutela del lavoro tramite piattaforme digitali è stato affrontato dal Legislatore, tramite apposita integrazione normativa del 2019 al DLgs. n. 81/2015. Stante la sussistente questione riguardante la natura dei rapporti di lavoro aventi a oggetto l'attività di consegna tramite le piattaforme digitali, il Ministero del Lavoro è intervenuto, con propria circolare n. 9/2025, al fine di consentire di allineare le comunicazioni relative ai vari profili di competenza e nel tentativo di garantire in ogni caso, ai suddetti lavoratori, un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro.

Come ricorda il Ministero, al pari di qualsiasi altra attività umana, anche quella prestata dai ciclofattorini può atteggiarsi sia quale prestazione di lavoro autonomo che come rapporto di lavoro subordinato; ciò che rileva, pertanto, sono le modalità concrete attraverso le quali l'attività lavorativa è resa.

Sono state quindi disposte, a fronte della debolezza contrattuale di tali soggetti, alcune regole particolari:

- si prevede l'applicazione delle tutele riservate al lavoro subordinato anche a quei soggetti che, per le concrete modalità di svolgimento della prestazione, continuano a essere inquadrabili nell'ambito del lavoro autonomo;
- è stata attuata una disciplina speciale per il lavoro autonomo prestato attraverso piattaforme digitali, nell'ottica di garantire un nucleo minimo di tutele anche ai lavoratori che non rientrino nella categoria delle collaborazioni etero-organizzate.

L'INAIL distingue, dapprima, le diverse forme organizzative del lavoro in esame:

- lavoro autonomo, caratterizzato dall'assenza di: potere di controllo; potere di direzione; potere sanzionatorio. Ulteriore requisito riguarda la reale facoltà del prestatore di non accettare l'incarico di consegna o di dismettere la sua disponibilità in modo unilaterale, senza subire alcuna conseguenza pregiudizievole per successive collaborazioni;
- lavoro subordinato, secondo i caratteri ex art. 2094, c.c., ovvero la sussistenza degli indici della "dipendenza" e della "direzione", da cui discende un vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. L'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorrente con le piattaforme digitali, come spiegato in giurisprudenza, dev'essere compiuto in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo conto degli indici di subordinazione anzidetti. Sarà, quindi, necessario prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dello specifico algoritmo utilizzato. Vi sono, poi, particolari esami da svolgere, onde poter rilevare l'eventuale presenza di un rapporto di lavoro intermittente;

– collaborazioni etero-organizzate, che possono configurarsi quali lavoro di tipo subordinato, nello specifico caso del lavoro dei riders, anche quando l'attività svolta dagli stessi non sia riconducibile all'area della subordinazione ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

L'Istituto assicurativo, quindi, chiarisce gli aspetti legati all'assicurazione di propria gestione, facendo anzitutto presente che, riguardo alle fattispecie di lavoro innanzi citate, possono sussistere alcune differenze relativamente all'imponibile contributivo da assumersi per la determinazione dei premi assicurativi, fermo restando che gli oneri per l'assicurazione, qualunque sia il tipo contrattuale, restano a esclusivo carico dell'impresa titolare della piattaforma digitale.

Queste le distinte situazioni:

– se ricorre un rapporto di lavoro autonomo, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro, previsti ex DPR n. 1124/1965; il costo dell'assicurazione è, dunque, a esclusivo carico del datore di lavoro. La retribuzione imponibile, per la determinazione dei premi assicurativi, è costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera, di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività;

– se ricorre una collaborazione etero-organizzata, si applica la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato. I premi assicurativi, quindi, devono essere determinati in base alla retribuzione effettiva o, comunque, a quella prevista dal CCNL di riferimento o dal CCNL applicato. In termini ancor più pratici, i premi dovuti devono essere determinati applicando il tasso della pertinente voce di tariffa alle retribuzioni previste, per la qualifica di interesse dal contratto collettivo nazionale, individuato come applicabile o comunque da applicare (e non l'imponibile previsto per i parasubordinati);

– se ricorre il lavoro subordinato, in linea generale la retribuzione imponibile corrisponde alla retribuzione effettiva, ovvero all'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, TUIR, ossia al reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi, ex art. 29, D.P.R. n. 1124/1965, tenuto conto che la stessa non può, tuttavia, essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT (minimale di retribuzione giornaliera).

Già con propria nota n. 866/2020, l'INAIL era intervenuto sul tema assicurativo dei c.d. riders; nell'attuale circolare l'Istituto ribadisce alcuni punti:

– i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso la mediazione di piattaforme anche digitali, sono soggetti, fin dal 1° febbraio 2020, alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Viene anche ribadito che l'ambito oggettivo dell'assicurazione (attività protetta) riguarda l'attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano ed è definito con riferimento all'utilizzazione di velocipedi o veicoli a motore. Dato che da tale definizione parrebbero restare escluse, dall'ambito assicurativo in argomento, sia le consegne “senza mezzi di

trasporto" sia le consegne con automobili (veicoli a 4 ruote), le stesse sono state successivamente ritenute inseribili nell'ambito del lavoro dei c.d. riders;

– il premio INAIL è determinato, *ex lege*, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. La voce di tariffa applicabile sarà la 0721, la cui declaratoria fu, a suo tempo, modificata prevedendo espressamente il servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l'ausilio di veicoli a 2 ruote o assimilabili, effettuato a sé stante se l'attività di consegna è effettuata a piedi o tramite velocipedi e veicoli a motore. Nel caso, invece, che siano utilizzati altri tipi di veicoli a motore, sarà applicabile la voce 9121 delle tariffe 2019 (trasporto di merci e trasporti postali);

– ai fini del calcolo del premio assicurativo si assume come imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. Ai fini assicurativi, si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal lavoratore autonomo almeno una consegna nell'arco delle 24 ore giornaliere;

– ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro; per tale motivo il premio è a totale carico dell'impresa, così come tutte le denunce (iscrizione, variazione, dichiarazioni delle retribuzioni, denuncia di infortunio e di malattia professionale).